

CAMERA DEI DEPUTATI N. 768

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(COSTA)

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401,
recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
unità sanitarie locali

Presentato il 24 giugno 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente decreto-legge, considerati i ritardi rilevati nell'attuazione dei provvedimenti di competenza regionale relativi all'individuazione delle nuove unità sanitarie locali (USL) e delle aziende ospedaliere previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino del Servizio sanitario nazionale, e valutata l'indifferibilità dell'avvio del processo di riordinamento del settore, si adottano disposizioni urgenti al fine di individuare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure idonee per assicurare la tempestiva definizione della disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle nuove aziende sanitarie.

Con il medesimo provvedimento si dà seguito alle risoluzioni, approvate dalle Commissioni di merito della Camera e del Senato, prevedendo una procedura straor-

dinaria per l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché la contestuale temporanea sospensione dell'elenco medesimo già formato con decreto del Ministro della sanità 25 febbraio 1994 e successive integrazioni. Con l'occasione, si è ritenuto di supplire ad una carenza del legislatore che non aveva previsto le modalità di copertura degli oneri finanziari conseguenti alle spese di funzionamento della commissione; l'esigenza di prevedere un compenso è dovuta al notevole impegno che i componenti di essa hanno sostenuto e dovranno ancora fornire, considerati i tempi brevi per l'aggiornamento dell'elenco.

Il provvedimento non comporta oneri per l'erario e, pertanto, non si rende necessaria la presentazione della relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali.

Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1994.

**Disposizioni urgenti in materia di organizzazione
delle unità sanitarie locali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni approvate rispettivamente dalla XII commissione affari sociali della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1994 e dalla 12ª commissione sanità del Senato della Repubblica nella seduta del 22 giugno 1994, in materia di riorganizzazione delle unità sanitarie locali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire tempestivamente la nuova disciplina sul riordinamento delle unità sanitarie locali, nonché di procedere alla revisione dei criteri di selezione dei direttori generali delle nuove aziende sanitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi necessari per assicurare la tempestiva definizione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. La commissione per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli aspiranti direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento straordinario dell'elenco, previa revisione e pubblicazione, entro trenta giorni dalla data medesima, dei criteri di selezione di cui al decreto del Ministro della sanità in data 25 febbraio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994, anche al fine di assicurare una più ampia partecipazione di soggetti con esperienze acquisite in strutture private. Agli oneri per il funzionamento della commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed ai segretari, da determinarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, valutati per l'anno 1994 in lire 250 milioni, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.

3. Fino alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'aggiornamento di cui al comma 2 sono sospese tutte le procedure concernenti la nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Alla scadenza di detto termine si attivano le procedure per la selezione. Quelle sospese vengono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati alla nomina a direttore generale.

4. Alla data del 30 giugno 1994, con la cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, le regioni nominano i commissari straordinari di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non hanno effetto sulle nomine dei direttori generali delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

COSTA, *Ministro della sanità.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.